



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 19 del 19/01/2022

Oggetto: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AGENTE DI POLIZIA LOCALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 in data 28 dicembre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2022 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 192 del 23/12/2021, esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2022;

PREMESSO che con determina n. 728 del 1° dicembre 2021 si è provveduto all'assunzione a tempo determinato per il periodo dal 06 dicembre 2021 e sino al 31 gennaio 2022, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con la qualifica di Agente di Polizia Locale di categoria C1 del dipendente, sig. M.M., presso l'Area Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile;

PRESO ATTO dell'istanza del Responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente, finalizzata alla proroga dei termini contrattuali stante la necessità di sopperire alle carenze di organico dell'Area Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile;

RITENUTO di prorogare il rapporto di lavoro del dipendente, sig. M.M. dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 23 dicembre 2021 che ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;

VISTA la legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che esenta le pubbliche amministrazioni dall'applicazione dei limiti imposti ai contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal D.L. 87/2018 convertito in Legge 96/2018;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs 368 del 6 settembre 2001 come modificato dal d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 78 in materia di proroga del contratto a tempo determinato;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato decreto legislativo la durata complessiva del rapporto a termine è stabilita in misura corrispondente al massimo previsto (mesi 36, massimo cinque proroghe) e che pertanto è possibile prorogare il relativo contratto individuale di lavoro nei termini sopraindicati;

VISTO l'art.3 comma 5 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.6.2014, pubblicato in G.U. n.144 del 24 giugno 2014 convertito con legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (GU n.190 del 18-8-2014) che ha ridefinito, dal 2014, i seguenti vincoli esistenti in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali:

- Obbligo di riduzione di spesa di personale (art.1 comma 557 e comma 557 bis della L.296/2006) che in applicazione dell'art.1 comma 557 quater introdotto dall'art.3 comma 5 del citato D.L.90/2014 "deve essere assicurata con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo mancato rispetto dell'obbligo di riduzione di spesa di personale (art.1 comma 557 ter delle L.296/2006;e con qualsivoglia tipologia contrattuale , in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione di spesa di personale (art. 1 comma 557 ter Legge 296/2006);

RILEVATO che la Corte dei Conti – Sez. Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG ha stabilito che: *"le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28"*;

DATO ATTO che il Comune di Malnate ha sempre rispettato i limiti previsti dalla vigente normativa sulla spesa di personale con riferimento:

- Rispetto del principio di tendenziale di riduzione della spese di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 con riferimento alla spesa dell'esercizio precedente e anche con riferimento al valor medio del triennio 2011/2013 come richiesto dalla nuova disciplina vincolistica in materia di spesa di personale introdotta dal DL 90/2014,
- Rispetto del patto di stabilità interno;

DATO ATTO che la spesa prevista per il personale a tempo determinato per l'anno 2022, comprensiva di quella che il prolungamento del contratto in oggetto comporta, risulta contenuta nei limiti previsti dall'art. 9 del DL 78/2010;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.e i.;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione anno 2022 in corso di approntamento;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PROVVEDERE** alla proroga dell'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno del dipendente, sig. M.M., dal 1° febbraio 2022 sino al 30 giugno 2022 in qualità di Agente di Polizia Locale di categoria C1, presso l'Area Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile;
- 3) **DATO ATTO** che la conseguente spesa è imputata ai capitoli di bilancio voci "retribuzione e contributi e Irap" del personale Area Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile del bilancio di previsione anno 2022.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**